

Allegato 1 alla delibera di approvazione
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

N. Ord.	SOGGETTO	SINTESI	CONTRODEDUZIONI
1	G. Gervasoni 29/05/2020 Prot. 6127	Con l'osservazione viene richiesta una diversa delimitazione della classe di fattibilità 4 che ripristini l'andamento di quella vigente.	Durante l'aggiornamento dello studio geologico nell'area oggetto dell'osservazione non sono emerse differenti problematiche rispetto a quelle contenute nello studio geologico vigente. L'osservazione va accolta in quanto il diverso andamento del limite è derivante da mero errore materiale di digitalizzazione e, pertanto, si ripristina l'andamento originale della fattibilità 4.
2	Nestlè (Sanpellegrino spa) 08/06/2020 Prot. 6418	In relazione alle acque minerali presenti in Comune di San Pellegrino Terme, l'osservazione riguarda vari aspetti delle concessioni vigenti e le sorgenti captate / pozzi esistenti. In particolare invita a: 1) Modificare l'Allegato 2 – Censimento Pozzi e Sorgenti – riguardo alla denominazione delle sorgenti, dei concessionari ed altri aspetti tecnici 2) Modificare la relazione illustrativa riguardo alle modalità di alimentazione delle sorgenti Sanpellegrino e togliere i dati qualitativi delle acque in quanto datati 3) Modificare la tavola dei Vincoli di natura geologica (Tavola Geo_05) riguardo alla denominazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti oggetto di concessione. 4) Viene richiesto di inserire le aree di salvaguardia della fonte Limpia	Molti dei rilievi contenuti nell'osservazione riguardano elementi presenti nel nuovo studio geologico ricavati dal geoportale della Provincia di Bergamo (in base all'osservazione Sanpellegrino risulta quindi non aggiornato). Conseguentemente l'osservazione va accolta come segue: 1) Si aggiorna l'Allegato 2 – Censimento Pozzi e Sorgenti – come proposto dall'osservazione oltreché in base ai contenuti dell'osservazione n. 3. 2) Viene aggiornata la relazione illustrativa in base a dati recenti ed attuali (si rimanda anche ai contenuti dell'osservazione n. 3 per i dati aggiornati). 3) In base alla normativa vigente le aree di salvaguardia sono distinte in "Aree ad altissimo rischio di vulnerabilità dell'acquifero", equiparate alla "Zona di rispetto" di cui all'art. 94 del d.lgs 152/2006, e "Aree ad elevato rischio di vulnerabilità dell'acquifero", equiparate alla "Zona di protezione" di cui all'art. 94 del d.lgs 152/2006, quindi prive di specifica denominazione correlata ai concessionari; d'altra parte l'accoglimento dell'osservazione non comporta alcuna modifica sulla vincolistica ma chiarisce i concessionari di riferimento in caso di interventi in tali aree. Viene quindi previsto l'aggiornamento della Tavola Geo_05 come da indicazioni contenute nell'osservazione. 4) Una volta definite le aree di salvaguardia da parte della Provincia di Bergamo, sentito i Concessionari, il comune ha il vincolo di recepire le aree di salvaguardia nel proprio strumento

			urbanistico. La richiesta deve essere pertanto accolta.
3	<p>Provincia di Bergamo Ufficio Acque minerali e termali 09/06/2020 Prot. 6526</p>	<p>L'osservazione è stata predisposta dall'ufficio provinciale competente per le concessioni di acque minerali e termali. Viene richiesto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inserire nello strumento urbanistico le aree di salvaguardia della sorgente Limpia. 2) Si richiede di aggiornare la relazione illustrativa in base a dati recenti ed attuali in base ad un prospetto riportato nell'osservazione. 3) Si chiede di aggiornare la tavola GEO_03 con elementi relativi alle concessioni di acque minerali / correggere la simbologia. 4) Si chiede di aggiornare la tavola GEO_05 equiparando le "Aree ad altissimo rischio di vulnerabilità dell'acquifero" alla "Zona di rispetto" di cui all'art. 94 del d.lgs 152/2006 e le "Aree ad elevato rischio di vulnerabilità dell'acquifero" alla "Zona di protezione" di cui all'art. 94 del d.lgs 152/2006 e di associare per ciascuna area la denominazione della concessione. 5) Si chiede di aggiornare le norme geologiche di piano (NGdP) agli aspetti di cui al punto precedente. 6) Si chiede di aggiornare l'Allegato 2 – Censimento Pozzi e Sorgenti – riguardo alla denominazione delle sorgenti, dei concessionari ed altri aspetti tecnici. 	<p>Gran parte dei rilievi contenuti nell'osservazione ricalcano quelli dell'osservazione n. 2 e riguardano spesso aspetti tecnici o elementi che il Comune è tenuto a recepire nel proprio strumento urbanistico. L'osservazione va accolta, in modo coordinato con l'osservazione n. 2, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aggiornare il nuovo studio geologico con l'inserimento delle aree di salvaguardia della sorgente Limpia. 2) Aggiornare la relazione illustrativa dello studio geologico con i dati recenti ed attuali contenuti nell'osservazione. 3) Aggiornare la tavola GEO_03 con gli elementi indicati dall'osservazione. 4) Aggiornare la tavola GEO_05 equiparando le "Aree ad altissimo rischio di vulnerabilità dell'acquifero" alla "Zona di rispetto" di cui all'art. 94 del d.lgs 152/2006 e le "Aree ad elevato rischio di vulnerabilità dell'acquifero" alla "Zona di protezione" di cui all'art. 94 del d.lgs 152/2006 e di associare per ciascuna area la denominazione della concessione. 5) Aggiornare le norme geologiche di piano (NGdP) agli aspetti di cui al punto precedente. 6) Aggiornare l'Allegato 2 – Censimento Pozzi e Sorgenti – con gli elementi attuali e recenti contenuti nell'osservazione.
4	<p>ARPA 12/06/2020 Prot. 6526</p>	<p>L'osservazione di ARPA concerne le norme geologiche di piano (NGdP), l'individuazione delle aree di ricarica della falda e fasce fluviali. In dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, le NGdP demandano la gestione Documento di Polizia Idraulica, allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico non esplicitando se questi documenti risultino già approvati dal Comune di San Pellegrino Terme o siano tuttora in fase di definizione. 2) Con riferimento all'art. 7 delle NGdP l'osservazione precisa che le indicazioni normative non "auspicano" ma "obbligano" il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli 	<p>L'osservazione va accolta parzialmente come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le NGdP demandano a specifici atti di pianificazione comunali la gestione delle acque meteoriche (Documento di Polizia Idraulica, allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico) e più in generale al RR 7/2017 e smi; non risulta opportuno inserire nelle NGdP se tali atti di pianificazione sono presenti/vigenti. Il Comune è comunque dotato di Documento di Polizia Idraulica e non ancora dotato di "Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico" che utilmente dovrebbe essere preceduto dal "Documento semplificato e lo studio del rischio idraulico" per inquadrare preliminarmente la problematica.

		<p>edifici.</p> <p>3) Con riferimento all'art. 17 delle NGdP l'osservazione precisa che il divieto di dispersione in suolo e sottosuolo nelle aree di rispetto di pozzi/sorgenti ad uso idropotabile delle acque meteoriche di dilavamento non riguarda solo le acque meteoriche regolamentate dal RR 4/2006, ma tutte le acque meteoriche di dilavamento.</p> <p>4) L'osservazione chiede di valutare l'integrazione nel nuovo studio geologico delle aree di ricarica della falda riportate nella Tavola 11A del PTUA 2016.</p> <p>5) Nell'osservazione vi è una disamina delle fasce fluviali presenti lungo il fiume Brembo (Fasce fluviali di cui al Titolo II delle NdA del PAI e fasce della Direttiva Alluvioni di cui al Titolo V delle NdA - PGRA - del PAI) e chiede che nelle more dall'adozione da parte della Regione Lombardia e conseguente aggiornamento del PGRA, vada privilegiata l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.4 dell'allegato A alla DGR X/6783/2017.</p>	<p>2) In merito all'art. 17 delle NGdP e in accordo con l'osservazione viene riformulato il testo, evidenziando l'obbligo del riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici.</p> <p>3) In merito all'art. 17 delle NGdP e in accordo con l'osservazione viene rimosso il riferimento al RR 4/2006 inerentemente la dispersione delle acque meteoriche nelle aree di rispetto di pozzi/sorgenti ad uso idropotabile.</p> <p>4) In ambito comunale sono presenti numerose concessioni di derivazione di acque minerali e termali con associati studi molto approfonditi sulla circolazione idrica nel sottosuolo. Quanto riportato nella Tavola 11A del PTUA 2016 fa riferimento ad un assetto idrogeologico molto semplificato che talora è in contrasto con gli studi effettuati dai concessionari. Onde evitare incongruenze, si ritiene di non rappresentare ricarica della falda riportate nella Tavola 11A del PTUA 2016 e, pertanto, l'osservazione non va accolta per tale punto.</p> <p>5) Relativamente alle fasce fluviali, il contenuto dell'osservazione risulta superato in base agli approfondimenti effettuati a seguito dell'adozione ed in ottemperanza alle prescrizioni regionali (rif. Regione Lombardia – Ufficio per la pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico - 04/11/2019, Prot. 12914)</p>
5	Sig.ri Alcaini 16/07/2020 Prot. 8706	<p>Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza realizzati nell'anno 2013 (barriera paramassi), è stato definito un diverso grado di rischio a cui sono soggette le proprietà degli istanti (mappali 274 e 262 foglio 16). L'osservazione chiede di delimitare correttamente le aree messe in sicurezza sulla base degli interventi effettuati.</p>	<p>L'osservazione va accolta poiché nell'aggiornamento dello studio geologico si è assunto che la delimitazione del rischio operata nello studio geologico Clerici-Zaina fosse coerente con gli interventi di messa in sicurezza realizzati nel 2013. In realtà la posizione della barriera paramassi è più a monte e, pertanto, delimitando correttamente le aree messe in sicurezza consente di stralciare il mappale 274 (nella parte a valle della barriera) e il mappale 262.</p>
6	Provincia di Bergamo Ufficio Acque minerali e termali	<p>Per le sorgenti Sanpellegrino ed inquadrando sotto il profilo normativo le "aree di rispetto", nell'osservazione viene chiesto di classificare la vigente "area di rispetto" in area di "rispetto ristretta" e l'attuale "area di protezione" in "area di rispetto allargata".</p>	<p>Dal 1999 compete alle regioni stabilire la disciplina dell'"area di rispetto ristretta" e dell'"area di rispetto allargata"; sino ad ora, Regione Lombardia non ha emanato atti in tal senso e pertanto nell'"area di rispetto ristretta" e nell'"area di rispetto allargata" è applicabile la vigente disciplina per le "aree di rispetto". In tali aree</p>

	20/10/2020 Prot. 12700	Per le sorgenti della Sanpellegrino in sintesi: - da "area di rispetto" a "area di rispetto ristretta" - da "area di protezione" a "area di rispetto allargata"	sono ad esempio vietati: dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati, dispersione di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; oltre a ciò sono disciplinate la realizzazione di fognature, l'edilizia residenziale, le opere di urbanizzazione e le pratiche agronomiche. L'accoglimento dell'osservazione con immediata introduzione dell'area di "rispetto allargata" comporterebbe, in tempi brevissimi, la compressione di prerogative di un elevato numero di abitanti e di significativi costi a carico del pubblico e del privato, non compatibili con una programmazione che porti al collettamento delle acque reflue provenienti dai nuclei abitati e dagli edifici sparsi ricadenti nell'attuale "area di protezione". L'osservazione va quindi respinta. L'Amministrazione Comunale si è comunque già attivata, anche presso Uniacque, per addvenire ad una programmazione che preveda un'idonea infrastrutturazione dell'attuale "area di protezione", auspicando che in tale programmazione vi sia una fattiva collaborazione anche da parte della Sanpellegrino.
--	---------------------------	---	--

Ottemperanza alle prescrizioni regionali e provinciali

N. Ord.	SOGGETTO	SINTESI	CONTRODEDUZIONI
A	<p>Regione Lombardia Ufficio Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico 04/11/2019 Prot. 12914</p>	<p>Il parere regionale dell'Ufficio Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio è un parere obbligatorio previsto dal dall'art. 18 delle NdA del PAI e codificato dalla DGR IX/2616/2011. In tale parere la regione osserva quanto segue. Concordando con la modifica del quadro del dissesto generale, 1) viene chiesto di meglio evidenziare graficamente nella carta con legenda uniformata PAI le situazioni dissesto per l'areale oggetto dello studio di dettaglio di Frasnadello. Relativamente alle Fasce fluviali di cui al Titolo II delle NdA del PAI e fasce della Direttiva Alluvioni di cui al Titolo V delle NdA del PAI) la regione concorda con la possibilità di uniformare la Fascia C con la fascia P1/L della Direttiva Alluvioni, ma richiede di: 2) ripristinare l'andamento della Fascia B e della Fascia P2/M (ripristinare gli andamenti disgiunti) 3) effettuare la verifica di compatibilità idraulica di cui al punto 3.1.4. della DGR X/6738/2017 entro la fascia P3/H e P2/M Relativamente alla fattibilità geologica ed alle NGdP viene chiesto: 4) con riferimento all'art. 7 (classe di fattibilità IV) ed art. 11 occorre precisare che nella classe di fattibilità 4, nei terreni inseriti nelle perimetrazioni PAI di frana attiva (Fa), sono ammissibili solo gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001. 5) con riferimento all'art. 9 (norme particolari per la nuova edificazione nelle aree classificate "AB" nello studio) occorre precisare che quanto indicato all'interno dell'articolo è riferito solo alle situazioni ricadenti in classe 3 di fattibilità; 6) necessità di attribuire la fattibilità geologica entro le fasce fluviali in base alle procedure di cui al punto 3.1.4. della già citata DGR X/6738/2017. 7) necessità di sostituire nello studio la perimetrazione del</p>	<p>Le indicazioni fornite dall'Ufficio Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico sono accolte come segue: 1) Viene aggiornata la carta con legenda uniformata PAI per l'areale di Frasnadello (unitamente all'integrazione prevista al seguente punto 9 e relativa alle fasce del PGRA). 2) Viene rivisto l'Allegato 4 "Proposta di aggiornamento delle fasce fluviali ai sensi dell'art. 27, c. 3 delle NdA del PAI" confermando l'andamento coincidente della Fascia C ÷ Fascia P1/L, ripristinando l'andamento disgiunto della Fascia B e della Fascia P2/M. La Fascia A e Fascia P3/H risultano, di fatto, coincidenti e quindi non ne viene prevista la separazione (risulta di conseguenza modificare profondamente l'Allegato 4 del nuovo studio). 3) Viene prodotta la verifica di compatibilità idraulica di cui al punto 3.1.4. della DGR X/6738/2017 entro la fascia P3/H e P2/M (risulta di conseguenza modificare / integrare profondamente l'Allegato 4). 4) Viene modificato l'art. 7 e l'art. 11 delle NGdP precisando che nelle aree di frana attiva (Fa) sono ammissibili solo gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001. 5) Viene modificato all'art. 9 delle NGdP precisando che quanto indicato all'interno dell'articolo è riferito solo alle situazioni ricadenti in classe 3 di fattibilità. 6) Viene rivista la fattibilità geologica entro le fasce fluviali in conseguenza delle verifiche effettuate ai sensi del punto 3.1.4. della già citata DGR X/6738/2017 ed attribuita sulla base alle indicazioni contenute nell'Allegato 4 alla DGR IX/2616/2011; per prevenire fenomeni di dissesto nelle aree che risultano protette da argini, ma che presentano porzioni di edifici a quota inferiore di quella della piena di riferimento (scantinati, box, ecc...), viene modificato l'art. 5 e l'art. 6 delle NGdP mediante introduzione</p>

		<p>“Tessuto Urbano Consolidato” con quella di “Centro edificato” ai fini dell’applicazione delle norme PAI.</p> <p>8) relativamente alla definizione degli interventi edilizi ricorda che non è più possibile fare riferimento a quanto indicato dall’art. 27 della LR 12/2005, ma occorre riferirsi a quanto indicato dall’art. 3 del DPR 380/2001.</p> <p>9) necessità di predisporre, in luogo della sola carta del dissesto con legenda uniformata PAI, una carta del dissesto PAI-PGRA.</p>	<p>dell’obbligo di verifica geometrica tra quota di piena (discretizzata ed evidenziata ogni 50 metri nelle tavole pertinenti dello studio) e quota sommità arginale (o strutture assimilabili di pari efficienza) per le aree ricadenti nelle fasce fluviali.</p> <p>7) Nelle NGdP vengono sostituiti i riferimenti al “Tessuto Urbano Consolidato” con quelli di “Centro edificato” ai fini dell’applicazione delle norme PAI con relativo aggiornamento della cartografia.</p> <p>8) nelle NGdP viene sostituita la definizione degli interventi edilizi basata sull’art. 27 della LR 12/2005 con quella contenuta nell’art. 3 del DPR 380/2001.</p> <p>9) Viene integrata carta del dissesto con legenda uniformata PAI con le aree incluse nel PGRA.</p>
B	<p>Provincia di Bergamo</p> <p>Decreto del presidente della Provincia n. 135/2020 del 15/07/2020</p>	<p>Premettendo che ai sensi dell’art. 57, c. 1, lett. a) della LR 12/2005, la documentazione di analisi di cui alla DGR IX/2616/2011 (definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico) fa parte del Documento di Piano e ai sensi dell’art. 57, c. 1, lett. b) della LR 12/2005, la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata (cartografia di sintesi / valutazione di cui alla DGR IX/2616/2011), l’individuazione delle aree ad omogenea pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate (fattibilità geologica delle azioni di piano e Norme Geologiche di Piano di cui alla DGR IX/2616/2011) fanno parte del Piano delle Regole, con decreto provinciale si è accertata la compatibilità della proposta di variante allo studio geologico con il PTCP. Il tutto con la seguente prescrizione:</p> <p>1) dovranno essere tenute in debita considerazione le osservazioni presentate dal Servizio Attività estrattive e difesa del suolo – Ufficio Acque minerali e termali della Provincia di Bergamo in merito alle concessioni minerarie (nota prot. n. 29250 del 08/06/2020).</p>	<p>In relazione alla prescrizione contenuta nel decreto sulla verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il PTCP, si accoglie l’indicazione provinciale di integrare lo studio geologico con l’osservazione dell’Ufficio Acque minerali e termali della Provincia di Bergamo (riferimento Osservazione n. 3) seppure riguardante prevalentemente aspetti rientranti nel PdR del PGT.</p>